

Pagamento in misura ridotta del 30%

- Pagamento multe per violazioni al Codice della strada
- Verbali contestati
- Preavvisi rilasciati da Polizia Municipale, Accertatori ATC e della sosta
- Violazione veicolo venduto o rubato
- **Pagamento in misura ridotta del 30%**
- Rateizzazione multe
- Riscossione coattiva multe non pagate
- Sgravi cartelle esattoriali
- Rilascio copie di verbali di violazione al Codice della Strada
- Ricorsi

E' possibile pagare le violazioni del Codice della Strada in misura ridotta del 30% se si provvede al pagamento entro il 5° giorno successivo alla contestazione della violazione (per *contestazione* si intende il momento in cui a seguito di un controllo su strada è stato consegnato e quindi "contestato" al trasgressore un verbale di violazione) o alla notificazione del verbale (per *notificazione* si intende la data in cui il verbale è stato recapitato al proprietario tramite servizio postale o messo comunale). I verbali recano due importi: uno "ridotto del 30%" pagabile entro 5 giorni e uno "intero" qualora il pagamento avvenga dal 6° giorno in poi.

Nel caso di verbali recapitati per posta, che **non** siano stati consegnati presso l'abitazione del destinatario causa assenza e che pertanto vengano ritirati successivamente presso l'ufficio postale, il termine di 5 giorni decorrerà dall'effettivo ritiro presso l'ufficio postale a condizione che ciò avvenga entro 10 giorni dalla data di deposito. Qualora il ritiro avvenisse oltre il decimo giorno di deposito, i termini (5 giorni) decorrono comunque a partire dal 10° giorno dall'inizio della giacenza presso l'ufficio postale.

E' ammessa la riduzione anche per le violazioni documentate con il semplice preavviso lasciato sotto il tergicristallo del veicolo, dalla Polizia Municipale purchè vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicate nello stesso e cioè entro 15 giorni dalla data della violazione. In tale caso il trasgressore, pagando tempestivamente, avrà il vantaggio di risparmiare le spese postali di notificazione per le quali non è prevista nessuna riduzione. Il preavviso riporta la cifra da pagare già decurtata del 30% e pertanto non sarà necessario procedere ad alcun calcolo.

La riduzione del 30% non si applica:

- alle violazioni per cui è prevista, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della confisca del veicolo (con relativo sequestro dello stesso);
- alle violazioni per cui è prevista la sospensione della patente di guida (con relativo ritiro del documento).